

COMUNE DI LUZZANA

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI LUZZANA E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA LA RESPONSABILITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 FINALITA'

01. IL COMUNE TUTELA LA PERSONA UMANA E LA SUA CRESCITA SIA SINGOLA CHE ALL' INTERNO DELLA COMUNITA' E PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI DELL' AMMINISTRAZIONE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' SOSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSATI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

- TUTELA DELLA SALUTE

A) IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO

EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

B) PROGRAMMA E REALIZZA PER GLI UTENTI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AI SOGGETTI IN DIFFICOLTA', AI PORTATORI DI HANDICAPS, AGLI INABILI ED AGLI INVALIDI E AI SOGGETTI EMARGINATI.

- TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO

A) IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE, DIFENDERE E VALORIZZARE L' AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE QUALSIASI INQUINAMENTO AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE;

B) TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE LA CONSERVAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CENTRO STORICO ED ALL' AMBIENTE MONTANO ED IL LORO GODIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITA'.

- TUTELA DEI BENI CULTURALI, PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

A) IL COMUNE TUTELA LA CONSERVAZIONE E PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI E RELIGIOSE;

B) INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DI BASE, LO SPORT DILETTANTISTICO, IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE;

C) PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE STIMOLA L' ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI,

RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, IN RAPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE GENERALE ED ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL SETTORE E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E ADOTTA GLI ATTI E LE INIZIATIVE NECESSARIE PER ASSICURARE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI SULLE PRINCIPALI ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DAL COMUNE.

- ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

A) IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA VALORIZZANDO LE ATTIVITA' AGRICOLE ED I RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA;

B) IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN'ORGANICA POLITICA DEL TERRITORIO QUADRO DI UN PROGRAMMATICO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI, TURISTICI E COMMERCIALI;

C) PROMUOVE E REALIZZA ANCHE CON IL CONCORSO DI COOPERATIVE DI IMPRESE E DI PRIVATI, PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE;

D) PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ANCHE CON IL CONCORSO DI PRIVATI SINGOLI ED ASSOCIATI;

E) ORGANIZZA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO ALLE ESIGENZE DELLA MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE;

F) PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA UTILIZZARE PER PUBBLICHE CALAMITA'.

- SVILUPPO ECONOMICO

A) IL COMUNE PROGRAMMA LE ATTIVITA' COMMERCIALI;

B) PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA', FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO;

C) SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI.

- PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

A) IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE;

B) IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LOMBARDIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO;

C) I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE EQUIPARAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 03 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 3,38 CONFINANTE CON I COMUNI DI ENTRATICO, BORGO DI TERZO, TRESORE BALNEARIO, ALBINO.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA

SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 04 ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, O DI ALTRI IMPIEGATI DA LUI DELEGATI E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 05 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI LUZZANA.
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.C.M. IN DATA 10.12.73 CHE SI ALLEGA AL PRESENTE STATUTO.
03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

TITOLO 01 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01 ORGANI ELETTIVI

ART. 06 ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 07 CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 08 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE SUE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI ALLA MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA, LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO DEGLI

STRUMENTI PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 09 SESSIONE E CONVOCAZIONE

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DI DECADENZA DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATO CON AVVISO DA NOTIFICARSI, NEL DOMICILIO ELETTO NEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO NE SIA RICHIESTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, CON PREAVVISO TELEGRAFICO, ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA ISCRITTI NELL'ORDINE DEL GIORNO.

06. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.

07. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE DI NORMA CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEI QUALI SONO STABILITE LE MODALITA' DI TUTTE LE VOTAZIONI.

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILE DELLA VERBALIZZAZIONE. IL SEGRETARIO PUO' FARSI COADIUVARE, NELLA REDAZIONE DEL VERBALE, DA FUNZIONARI, ALL'UOPO DELEGATI E/O MEZZI TECNICI DI REGISTRAZIONE.

ART. 10 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE,

SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUANDO NON NE SIA DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGANO ALLE SEDUTA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, APPROVATA ALL'UNANIMITA', POSSONO ESSERE AGGIUNTI ARGOMENTI NON INSERITI NELL'ORDINE DEL GIORNO, PURCHE' L'URGENZA DELL'ARGOMENTO SIA ADEGUATAMENTE MOTIVATA.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 11 COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI. PUO' INOLTRE COSTITUIRE COMMISSIONI FACOLTATIVE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORSE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA LO RICHIEDONO.

05. IL NUMERO DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI CUI ALL'ARTT. 04 , PUNTO 02 , DALLA LEGGE 28.03.1991 N. 112 , I CRITERI PER LA SCELTA DI ESSI LE PRESIDENZE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI STESSE SARANNO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 12 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE ED INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPITO DELLE COMMISSIONI FACOLTATIVE E' QUELLO DI SVOLGERE ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI CONSULENZA PER I SINGOLI ASSESSORI.

04. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI, PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13 CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI VOTO E DI OPINIONE.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO NELLE ELEZIONI IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI.

A PARITA' DI VOTI, E' CONSIGLIERE ANZIANO, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO PRESENTATE AL SEGRETARIO DEL COMUNE E SONO INDIRIZZATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO, DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 15 DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 16 POTERI DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIO ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI LE NOTIZIE UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEL QUORUM PREVISTO DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. IN DIFETTO, DOMICILIO ELETTO, VIENE CONSIDERATO IL PALAZZO COMUNALE.

ART. 17 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE Danno COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' E, NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DEI VOTI PER OGNI LISTA.
02. IL REGOLAMENTO PUO' DISCIPLINARE CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 18 GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19 ELEZIONE E PREROGATIVE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI NEI TERMINI, CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI, L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLE LEGGI.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.
05. IN CASO DI DIMISSIONI E DI CESSAZIONE DELL'UFFICIO DI ASSESSORE PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE NELLA PRIMA ADUNANZA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA SECONDA ADUNANZA DA TENERSI ENTRO 03 GIORNI, E' SUFFICIENTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 20 COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

ART. 21

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELLA VERBALIZZAZIONE. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' FARSI COADIUVARE, NELLA REDAZIONE DEL VERBALE, DA FUNZIONARIO ALL'UOPO DELEGATO, E/O DA MEZZI TECNICI DI REGISTRAZIONE.

ART. 22

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

E) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

G) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE SECONDO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI;

H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI O AD ALTRI ORGANI;

I) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI E DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA LE TRANSAZIONI;

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLE REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

O) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONI DEI PROGRAMMI.

03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, DI CONCERTO CON IL SEGRETARIO COMUNALE, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO.

ART. 23 DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRATTI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DISPOSTO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVI IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 24 SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA E DI

SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERE DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 25 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RESPONSABILITA' GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;
- G) CONVOCA ORDINANZE ORDINARIE;
- I) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI PER LE QUALI LA LEGGE O I REGOLAMENTI PREVEDONO L'INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO DI COMMISSIONI O ORGANI COMUNALI CON FUNZIONI CONSULTIVE;
- L) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE;
- M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- O) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- P) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE LA FIGURA DIRETTIVA, AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE.

ART. 26 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE,

INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 27 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPOSTE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI (SE COSTITUITA);
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO ANCHE INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28 DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON FUNZIONI DI VICESINDACO, CON DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON PROVVEDIMENTO AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI, CHE PER LEGGE E IN BASE ALLO STATUTO NON VENGONO RISERVATI AL SEGRETARIO.

04. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO DEVE UNIFORMARE I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.

05. IL SINDACO PUO' MODIFICARE O REVOCARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

06. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

07. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE, GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE STATUTO.

08. GLI ASSESSORI CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

ART. 29 SURROGAZIONI DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N , DELLA LEGGE 142/90 O COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 30 POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON LE SANZIONI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PER I SOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI.

ART. 31 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLA LEGGE IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. NELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 01 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AI CONSIGLIERI COMUNALI.

TITOLO 02 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 32 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI, IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DELL'UFFICIO, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D'INDIRIZZO ESPRESSA DAGLI ORGANI COLLEGIALI ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA

DELLE STRUTTURE. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'EMANAZIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

CAPO 02

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 33 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' CAPO DEL PERSONALE E ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 34 ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSAMENTE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) PREDISPONE DEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI, CONSEGUITI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- H) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
- M) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO PRIVE DI CONTENUTO DISCREZIONALE, CHE NON PREVEDONO L'INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO, CON FUNZIONI CONSULTIVE, DI COMMISSIONI ED ALTRI ORGANI COMUNALI.
- N) TUTTI GLI ATTI CHE SIANO ATTRIBUITI DA NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE.

ART. 35 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE

DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 36 ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONI - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA;

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA;

05. ESERCITA IL POTERE DISCIPLINATE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLE CENSURA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI.

06. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

07. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE O UN IMPIEGATO DELEGATO, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 03 UFFICI

ART. 37 PRINCIPI STRUMENTALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO NELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 38 STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E'

ARTICOLATO IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 39 PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E AL RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO;
- G) RELAZIONI SINDACALI.

TITOLO 03 ORDINAMENTO SERVIZI

ART. 40 FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPO DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DELLA LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 41 GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI,

FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 42 LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 43

LE AZIENDE SPECIALI

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE E' EFFETTUATA A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE PROPOSTE ANCHE A PIU' SERVIZI.

02. LE AZIENDE SPECIALI SONO ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO ORGANI DELL'AZIENDA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DISTINTE DELIBERAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI E DI REVISORI DEI CONTI. SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDDETTE I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 . SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.

06. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'AZIENDA CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'.

07. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI, NELL'AMBITO DELLA LEGGE, DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE AZIENDE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

08. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E, PER QUELLE DI MAGGIOR CONSISTENZA ECONOMICA, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E NE APPROVA LO STATUTO. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DEI NUOVI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE AZIENDE SPECIALI ESISTENTI RENDENDOLE CONFORMI ALLA LEGGE ED ALLE PRESENTI NORME.

ART. 44

LE ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE "ISTITUZIONI", ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GIURIDICA.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA IL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'. VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

08. LA COSTITUZIONE DELLE "ISTITUZIONI" E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

ART. 45

LE SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE IN TUTTO O IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 04

FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 46

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO

INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUMA IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESI DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

05. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA PROVINCE E COMUNI, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE-TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

ART. 47

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA ED DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DA SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.

05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.

07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDE NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA,

SECONDO QUANTO PREVISTI DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITI DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ATTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.

09. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE E DI SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

ART. 48

UNIONE DEI COMUNI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PUO' COSTITUIRE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 49

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. LA COMUNITA' MONTANA, LIVELLO DI GOVERNO SOVRACOMUNALE, AL FINE DI PERSEGUIRE IL DETTATO LEGISLATIVO DI CUI AGLI ARTT. 26 E 29 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , NEL RAPPORTO CON I COMUNI FACENTI PARTE DEL PROPRIO AMBITO TERRITORIALE, E' L'UNICO ENTE TITOLARE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 20 DELLA CITATA LEGGE. SALVO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , DI NORMA DELL' AMBITO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, ESERCITA LE FUNZIONI DI CONSORZIO SECONDO LE MODALITA' E LE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 22 E 23 DELLA CITATA LEGGE 142 .

02. IL COMUNE COLLABORA CON LA COMUNITA' MONTANA NELL'ADOZIONE DI PIANI PLURIENNALI DI OPERE E DI INTERVENTI, SOTTOSCRIVENDO ANCHE ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA LORO REALIZZAZIONE. COADIUVA LA COMUNITA' MONTANA NELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI IDONEI A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E NEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO.

03. EROGA CONTRIBUTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA COMUNITA' MONTANA E PARTECIPA FINANZIARIAMENTE, PRO QUOTA, ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGRAMMI ED INTERVENTI NONCHE' PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E/O DELLE FUNZIONI.

CAPO 02 ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 50

OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO

COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI E SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI UN PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO, DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 30 GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

05. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO, INFORMANDONE LA GIUNTA, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE E ALL'INTERESSE, DIRETTO O INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA', ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

06. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 05 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CAPO 01 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 51 LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE DI CUI DISPONE. GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE, LA GIUNTA E LA COMMISSIONE COMUNALE, IN RIUNIONE CONGIUNTA, DEFINISCONO I CONTENUTI DI

MAGGIORE RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI

DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 52 IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUN OPERA DI INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE NEL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

06. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI 03 E 04 DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

CAPO 02 L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 53 LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITANDO AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO, MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA I CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVA AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE

CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 54 LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA.

CAPO 03 LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 55 IL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEL CONTO VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL SUO INCARICO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE E SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' IN BASE AL REGOLAMENTO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI.

06. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLE GESTIONE E REDIGE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 03 DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 56 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDO CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 04 APPALTI E CONTRATTI

ART. 57 PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DEI LAVORI, DELLE FORNITURE DEI BENI E DEI SERVIZI, AGLI ACQUISTI E ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA GESTIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA O COMUNQUE VIGENTI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

04. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

CAPO 05 IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 58 FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI

ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE; SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

CAPO 06 TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 59 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ED UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA LA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DAGLI ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 06 PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 60

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA LA PIU' ELEVATA DEMOCRATIZZAZIONE DEL RAPPORTO FRA GLI ORGANI ED I CITTADINI.

02. ASSICURA AI CITTADINI, ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI E DAL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, CONTRIBUENDO CON LE LORO PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI DA ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA O SUI TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE

RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

CAPO 02 INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 61 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CHE LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDE PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O DI ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.
06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.
09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.
10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.
11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 62 LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LO LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI INDUSTRIALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PORTATORI DI HANDICAPS; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE; LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI; ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA CHE ABBA CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

CAPO 03 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 63 LIBERA FORMA ASSOCIATIVA

01. L'AMMINISTRAZIONE PER PROMUOVERE E VALORIZZARE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI:

A) TIENE ELENCO AGGIORNATO DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLE QUALI PREFERENZIALMENTE ED IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO, VERRANNO ASSEGNATI I CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DELL'APPOSITO REGOLAMENTO;

B) LE ASSOCIAZIONI DA RICONOSCERE NON DEVONO AVERE FINALITA' DI LUCRO, MA, IN LINEA GENERALE, DI SERVIZIO ALLA COMUNITA'.

ART. 64 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 20 GIORNI DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 65 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ED ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, POSSONO RIVOLGERSI IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 64 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE DELL'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 66 PROPOSTE

01. N. 50 CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ETA' NON INFERIORE A 16 ANNI, POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE PUO' SENTIRE UNA RELAZIONE DEI PROPONENTI.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 05 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 67 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO O RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI

QUALI VIENE RICHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI AI CITTADINI.

ART. 68 REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' ISTITUITO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO, ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 04 , RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORMA DI LEGGE, DA ALMENO 1/3 DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

- A) BILANCIO PREVENTIVO, BILANCIO CONSUNTIVO, PIANO POLIENNALE DI INVESTIMENTO, P.R.G. E SUE VARIANTI;
- B) PROVVEDIMENTI INERENTI LE ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE
- C) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE;
- D) REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI;
- E) PROVVEDIMENTI INERENTI ASSUNZIONI DI MUTUI, EMISSIONI DI PRESTITI E APPLICAZIONE DI TRIBUTI;
- F) QUALUNQUE ATTO DOVUTO DALL'AMMINISTRAZIONE IN FORZA DI DISPOSIZIONI VIGENTI EMANATE DA ALTRI ENTI;

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE O DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. IL REFERENDUM CONSULTIVO HA LA VALIDITA' SE VOTANO ALMENO IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

07. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI.

08. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

10. IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE LE MODALITA', TERMINI E PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM.

CAPO 04

L'AZIONE POPOLARE

ART. 69 L'AZIONE SOSTITUTIVA

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTANO I MOTIVI E LE CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO CHE NON RITENGA SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

CAPO 07 IL DIFENSORE CIVICO

ART. 70 ISTITUZIONE

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI COMUNI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CONCORDARE CON LA COMUNITA' MONTANA E/O CON I COMUNI MEMBRI, CHE LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO, AI SENSI DELL' ARTT. 08 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , VENGONO ASSOLTE IN FORMA ASSOCIATA DA UN UNICO UFFICIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAVALLINA.

TITOLO 07 FUNZIONE NORMATIVA

ART. 71

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL

COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 1/3 DEI CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 72 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE ED ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 60 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE, ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENTATA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 73 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEMPIMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , E DI ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 74 ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 , DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORMA DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO

ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE LI VOGLIA CONSULTARE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO,

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 75 NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'AZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.